S T A T U T O

TENNIS CLUB LUGANO 1903

I. NORME GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

Denominazione

Sotto la denominazione "**TENNIS CLUB LUGANO 1903**" (di seguito TCL), già Tennis Club Lugano Villa Castagnola, è stata costituita nel 1903, per tempo indeterminato, un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Sede
La sede sociale è a Pregassona, Comune di Lugano.

Art. 2 Neutralità

Il TCL è un'organizzazione apolitica e aconfessionale.

Art. 3 Scopo

Il TCL è un'associazione di carattere sportivo che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del tennis, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis. Il TCL intende pure curare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi soci.

L'associazione si propone pure, per quanto possibile, di organizzare tornei a livello cantonale e nazionale.

Art. 4 Impegni verso Swiss Tennis, ArTT e Swiss Olympic

Il TCL è affiliato a Swiss Tennis e all'Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT).

In quanto affiliato a Swiss Tennis, il TCL e i suoi soci riconoscono e accettano gli statuti e le regole di Swiss Tennis e sono soggetti alla Carta Etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping e agli altri documenti esplicativi di Swiss Olympic.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello Sport Svizzero con esclusione dei tribunali ordinari in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica. I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping e dallo statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

I soci del TCL praticano il tennis in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della International Tennis Federation (ITF) e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, per il TCL, per i soci, le giocatrici e i giocatori, le funzionarie e i funzionari del TCL sono vincolanti gli statuti, i regolamenti e le decisioni di Swiss Tennis, dei suoi organi e delle sue commissioni competenti, dell'Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) nonché le norme del Codice Civile Svizzero.

II. SOCI

Art. 5 Soci

Possono far parte del TCL in qualità di soci, con eccezione dei soci sostenitori, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una buona condotta morale, civile e sportiva.

I soci si distinguono in:

- Soci onorari
- Soci attivi
- Soci over 65
- Soci under 25
- Soci under 18
- Soci under 10
- Soci sostenitori

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci onorari, soci attivi, soci over 65 e soci under 25 a condizione che abbiano compiuto i 18 anni e che siano in regola con il pagamento delle tasse sociali.

I soci hanno il diritto di presentare mozioni al Comitato.

Il Comitato è competente per definire le tariffe e le modalità di gioco per le persone senza lo statuto di socio.

Art. 6 Presidente onorario e socio onorario

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato, ha la facoltà di proclamare rispettivamente Presidente onorario e/o socio onorario quelle persone con particolari benemerenze a favore del TCL o dello sport del tennis.

A Presidente onorario può essere proclamato colui che ha ricoperto la carica di Presidente del TCL per almeno cinque anni mentre la qualità di socio onorario può essere conferita anche a persone che non fanno o abbiano fatto parte del TCL.

Il Presidente onorario ed il socio onorario godono degli stessi diritti del socio attivo, ma sono liberati dall'obbligo del pagamento della tassa sociale.

Art. 7 Socio attivo, over 65 e under 25

Il socio attivo, over 65 o under 25 è colui che svolge nel Club un'attività tennistica durante la stagione estiva ed ha compiuto i 18 anni.

Art. 8 Socio under 18 e under 10

Socio under 18 o under 10 è colui che svolge nel Club un'attività tennistica durante la stagione estiva e non ha ancora compiuto i 18 anni.

Art. 9 Socio sostenitore

Socio sostenitore è colui che, sia esso una persona fisica o giuridica, non svolge nel Club un'attività tennistica ma versa un contributo annuo di almeno 100 franchi.

Art. 10 Ammissioni

Per l'ammissione al Club è necessario compilare e sottoscrivere la relativa domanda su apposito modulo e versare le tasse sociali.

Le domande d'ammissione per i soci minorenni devono essere sottoscritte da coloro che esercitano la patria potestà. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del TCL e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Art. 11 Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio del TCL è sempre possibile a seguito delle dimissioni volontarie del socio, oppure in seguito a radiazione oppure espulsione da parte del Comitato.

a) Dimissioni

Il socio deve inoltrare le sue dimissioni per iscritto al Comitato al più tardi 14 giorni dopo l'Assemblea generale ordinaria.

Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il socio dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Le dimissioni possono essere accettate a condizione che l'interessato abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi finanziari verso il TCL.

b) Radiazione

Il socio che sia in ritardo con il pagamento delle tasse sociali, e che, nonostante sia stato sollecitato e diffidato con lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo noto, non abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi di carattere finanziario, può essere radiato dal Comitato.

Al socio moroso può essere sospesa l'entrata ai campi, prima ancora dell'avvenuta diffida di pagamento e nei suoi confronti si procederà all'incasso forzato.

c) Espulsione

Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal TCL, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Club, può essere espulso dal Comitato.

L'espulsione di un socio deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato.

L'espulsione di un socio dev'essere notificata al diretto interessato e ai soci mediante affissione all'albo sociale. Il socio espulso può appellarsi all'Assemblea generale dei soci mediante lettera raccomandata entro dieci giorni dalla notifica della decisione di espulsione.

Gli obblighi di carattere finanziario dell'espulso per l'anno in corso continuano a sussistere nonostante l'espulsione.

III.ORGANIZZAZIONE

Art. 12 Organi del Club

Gli organi del Club sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato;

c) l'Ufficio di revisione.

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente dal Comitato entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale precedente.

Ad essa incombono:

a) l'accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente;

b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali;

c) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;

d) lo scarico dei membri del Comitato;

e) la revisione totale o parziale dello statuto;

f) la fissazione delle tasse sociali;

g) la nomina di Presidenti e soci onorari;

h) la decisione in caso di appello di un socio espulso;

i) la discussione su proposte del Comitato e dei soci;

j) lo scioglimento o la fusione;

k) tutte le decisioni che la legge ed il presente statuto non devolvono ad altro organo sociale.

Art. 14 Assemblea generale straordinaria

Il Comitato ha la facoltà di convocare i soci in un'Assemblea generale straordinaria.

Un quinto dei soci del Club, aventi diritto di voto, può chiedere al Comitato, per lettera raccomandata, la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Per la definizione del numero di soci necessari fa stato quello dell'anno precedente.

Il Comitato dovrà convocare l'Assemblea generale straordinaria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con i punti all'ordine del giorno.

Art. 15 Convocazione e validità

Le Assemblee generali, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate mediante affissione dell'avviso nella sede del TCL e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria o elettronica.

La comunicazione ai soci deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'Assemblea, indicandone i punti all'ordine del giorno.

Le Assemblee generali saranno validamente costituite soltanto se sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, l'Assemblea generale è valida e può pertanto deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea generale rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Rimane salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Il socio ha il diritto di consultare presso la sede il verbale di ogni Assemblea generale, che sarà disponibile, su esplicita richiesta del socio, trascorsi due mesi dalla chiusura dell'Assemblea stessa.

Art. 16 Proposte dei soci

Il socio avente diritto di voto ha il diritto di formulare delle proposte che, per essere trattate all'Assemblea generale, devono essere inviate per lettera raccomandata al Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Comitato dovrà sottoporre all'Assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Proposte inoltrate dopo il 31 gennaio potranno essere sottoposte all'Assemblea generale ordinaria, se il Comitato lo riterrà opportuno.

Art. 17 Direzione delle Assemblee

Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono dirette dal Presidente, o, in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea dirige le Assemblee generali salvaguardando l'ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 Deliberazioni ed elezioni

Le deliberazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o, se richiesto da almeno un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto, per appello nominale o scrutinio segreto.

Nei casi di elezione alle cariche sociali è richiesta, per il primo turno, la maggioranza assoluta dei voti validi, espressi dai soci presenti con diritto di voto. Nel secondo turno, se vi sono più candidati, saranno eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Tutte le altre deliberazioni assembleari sono prese a semplice maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti, deciderà il voto espresso dal Presidente.

B. IL COMITATO

Art. 19 Composizione e durata del mandato

Il Comitato è composto dal Presidente e da almeno 3 (tre) membri: resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Nella sua composizione il Comitato considera una rappresentanza equilibrata di genere (idealmente il 30%).

Il periodo complessivo di carica di un membro di Comitato non può superare i sedici anni, i venti anni se almeno un periodo di carica è quello di Presidente.

Il periodo di carica inizia con l'Assemblea generale ordinaria dei soci dell'anno civile 2026.

Possono ricoprire cariche sociali solo i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano maggiorenni.

Un membro del Comitato eletto che non dovesse, per una ragione qualsiasi, portare a termine il suo mandato, può essere sostituito dal Comitato fino alla prossima elezione.

Il Comitato, in seduta separata, nomina alla sua costituzione il Vicepresidente ed assegna agli altri membri quelle cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

I membri del Comitato svolgono i loro compiti con la dovuta diligenza, efficienza e al meglio delle loro capacità. Essi esercitano le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione. Qualora vi sia la possibilità di un conflitto d'interessi per un membro di Comitato, quest'ultimo deve informare il Presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di Comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto d'interessi dev'essere inserita a verbale. Se il conflitto d'interessi riguarda il Presidente, questi ne informerà il Vicepresidente. Se il membro di Comitato interessato nega l'accusa di conflitto d'interessi, il Comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

I membri di Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a CHF 100.-.

Art. 20 Competenze del Comitato

Il Comitato ha segnatamente la competenza

a) di rappresentare il Club di fronte a terzi;

b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci;

c) di decidere circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

d) di proporre le tasse sociali all'Assemblea generale;

e) di conferire procure a membri o a terzi per questioni particolari e definite;

f) di predisporre tutti i regolamenti e di definire le regole che riterrà necessarie o anche solo opportune per il regolare svolgimento dell'attività sociale e sportiva sia durante la stagione estiva sia durante la stagione invernale;

g) di vigilare affinché i regolamenti, sia quelli interni sia quelli che regolano l'attività sportiva, siano rispettati;

h) di nominare ogni anno una commissione tecnica composta da uno a tre membri ritenuto che uno degli stessi deve necessariamente far parte del Comitato;

i) di nominare, se necessario, una o più persone responsabili delle diverse competizioni, comprese le gare "Interclub" e un responsabile per gli juniores;

j) di prendere le necessarie misure disciplinari nei confronti dei soci che abbiano contravvenuto ai regolamenti e/o che abbiano disturbato il regolare e normale svolgimento dell'attività sociale;

k) di provvedere, se necessario, alla nomina di uno o più maestri per le lezioni da impartire ai soci e agli juniores e per gli eventuali allenamenti per le squadre partecipanti alle varie competizioni;

l) di nominare i dipendenti del Club, di redigere i contratti inerenti al rapporto di lavoro e di determinare i loro compiti;

m) di definire in particolare il contratto di locazione riferito alla gerenza del "Club House" nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare che il contratto sia rispettato.

Art. 21 Facoltà del Comitato

Il Comitato può far capo a collaboratori esterni e/o a commissioni sia interne sia esterne al fine di ottimizzare il disbrigo dei compiti di sua competenza.

Art. 22 Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono valide se presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Art. 23 Modalità e firma

Il Club è vincolato dalla firma individuale del Presidente o dalla firma collettiva del Vicepresidente con quella di un altro membro del Comitato.

C. L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 24 Revisori

L'Assemblea generale fa verificare il conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione abilitato secondo le disposizioni di legge. L'ufficio di revisione consegna un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale. L'ufficio di revisione resta in carica due anni ed è rieleggibile.

IV ASPETTI FINANZIARI

Art. 25 Mezzi finanziari e patrimonio sociale del TCL

Le entrate del Club per perseguire i suoi scopi sono: le tasse sociali, le donazioni, i proventi di sponsorizzazione e le altre entrate.

I soci come tali non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 26 Tasse sociali

L'importo delle varie tasse sociali è fissato dall'Assemblea generale per la stagione entrante su proposta del Comitato.

Art. 27 Responsabilità

Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci e/o dei membri di Comitato che sia superiore alle quote sociali da corrispondere.

Art. 28 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1. gennaio e termina al 31 dicembre.

V. REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 29 Modifica degli statuti

La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Le modifiche sono decise dall'Assemblea generale a maggioranza dei soci, aventi diritto di voto, presenti al momento della votazione.

Le proposte di modifica devono essere inviate a tutti i soci con la convocazione all'Assemblea generale.

VI. FUSIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Art. 30 Fusione e scioglimento del TCL

La fusione o lo scioglimento del Club potrà essere pronunciato soltanto in occasione di un'Assemblea generale convocata specialmente per questo scopo e non avendo altro punto all'ordine del giorno.

Questa Assemblea generale dovrà essere composta da almeno tre quarti dei soci iscritti aventi diritto di voto.

Nel caso in cui il numero minimo dei soci non sarà raggiunto, l'Assemblea, passata mezz'ora, potrà regolarmente deliberare sul punto all'ordine del giorno. Le decisioni saranno valide solo con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.

Qualora l'Assemblea generale non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova Assemblea sarà riconvocata nei 30 giorni successivi con lo stesso ordine del giorno. Le decisioni saranno valide, qualunque sia il numero dei soci presenti ed a maggioranza relativa.

Art. 31 Liquidazione del TCL

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Il patrimonio restante dovrà in ogni caso essere destinato ad un'altra istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale in quanto esplichi un'attività di pubblica utilità o a scopo ideale.

Essa deciderà sulla destinazione dell'eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti dell'associazione, esclusa ogni ripartizione fra i soci.

Il Comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

VII. NORME FINALI

Art. 32 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS).

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria in data 24 aprile 2026, sostituisce ed annulla ogni statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.

TENNIS CLUB LUGANO 1903

Il Comitato

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea Generale dei soci del 24.04.2026